



DI FRANCESCO LONGOBARDI
PRESIDENTE NAZIONALE
ANCL-S.U.

Qualche giorno fa sono state sottoposte al presidente del consiglio dei ministri e al ministro del lavoro le perduranti inefficienze dell'Inps che vengono rappresentate quotidianamente da tutto il territorio nazionale al Sindacato di categoria. Nella circostanziata lettera inviata solo alcuni giorni or sono, si apprezzano gli sforzi del presidente Monti e quelli dell'Esecutivo volti a promuovere la semplificazione amministrativa e la crescita delle imprese italiane ma - si osserva - per promuovere lo sviluppo, occorre anche adottare, da parte delle pubbliche amministrazioni destinate a interagire con il sistema delle imprese, una metodologia di comportamento che non comporti intralcio ingiustificato e irrazionale nell'attività di coloro che, nel nostro Paese, in questi tempi così difficili, continuano a investire ogni giorno il proprio tempo, il proprio danaro e la propria passione per tentare di mantenere (e magari incrementare) le posizioni faticosamente conquistate sul mercato nazionale e internazionale. Nella loro attività i consulenti del lavoro si rapportano prevalentemente con gli istituti previdenziali e con l'Inps, in particolare, Istituto finanziato da erogazioni che provengono dalle imprese mediante adempimenti onerosi e complessi, curati, appunto, dai consulenti del lavoro. Ultimamente - come si diceva - sono pervenute da parte di diverse Unioni provinciali come anche da singoli consulenti, numerose segnalazioni e proteste inerenti i rapporti con varie sedi Inps, peraltro accuratamente verificate. Nella missiva, ne vengono segnalate solo alcune, a titolo meramente esemplificativo, fra le più recenti, a riprova del «disesto» territoriale che l'Inps esprime:

- molte province lamentano che organi dell'Inps (e del ministero del lavoro) continuano a chiedere alle aziende e ai Cdl la documentazione elencata Protocollo stipulato il 15 febbraio 2012 fra la Direzione generale per l'Attività ispettiva del ministero e il Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, in attuazione all'art. 7 del dl 13 maggio 2011, n. 70 conv. in legge 106/2011 concernente l'acquisizione diretta di documentazione in possesso di altre pp.aa.;

- a moltissime aziende sono stati inviati negli ultimi mesi «avvisi bonari», senza che sia stato tentato alcun bonario contatto preventivo con il consulente, relativi a presunti

mancati versamenti contributivi (soprattutto, ma non solo, alla cosiddetta gestione separata) rivelatisi, poi, alla verifica, del tutto infondati ma che comunque costringono a un surplus di lavoro per la loro archiviazione;

- in varie province sono state addirittura iscritte a ruolo somme irrisorie per piccoli errori formali e ciò in disprezzo dei numerosi protocolli di intesa stipulati, anche a livello territoriale, con i consulenti del lavoro, secondo cui queste problematiche dovrebbero essere risolte mediante procedure bonarie semplificate;

- diverse sedi provinciali Inps continuano a pretendere l'allegazione del modello dl 86/88 (che secondo l'ultimo Messaggio Inps n. 966, del 17/1/2012 non è più necessario) alle domande di disoccupazione, respingendo quelle che ne sono prive o accettandole con l'avvertenza che la domanda «per il momento verrà accantonata»;

- in alcune sedi Inps le domande di disoccupazione con requisiti ridotti sono tutte bloccate da oltre tre mesi «per un problema relativo al programma di elaborazione delle domande a requisiti ridotti»; nel recente passato un analogo ritardo era stato giustificato con l'assenza dell'impiegato addetto;

- sono numerose le sedi Inps in cui si riscontrano inusitate difficoltà frapposte addirittura all'accesso agli uffici dei Cdl mentre molti Contact center, creati come alternativi, dimostrano una competen-

za davvero scarsa;

- nel corso di alcuni accessi ispettivi effettuati, gli ispettori stanno recuperando le agevolazioni contributive previste dalla legge 407/90 poiché ritengono che anche le indennità di disoccupazione percepite dai lavoratori assunto debbano essere cumulate al suo reddito, un dato questo non conosciuto dalle aziende e talvolta neanche dai lavoratori al momento dell'assunzione; tale irregolarità (o presunta tale) potrebbe, al limite essere addebitata ai lavoratori o al centro per l'impiego, non certo a chi effettua l'assunzione; tanto meno è possibile ipotizzare una omissione contributiva con applicazione, come pure avvenuto, di sanzioni o interessi; l'assimilazione di cui innanzi contrasta peraltro con il deliberato della Conferenza unificata stato-regioni del 10/12/2003 e con le varie leggi regionali intervenute in materia;

- una nota Inps del 5 aprile 2012 nega i benefici contributivi di cui agli artt. 8 e 25 della legge 223/1991 alle aziende che assumano lavoratori iscritti nelle liste di mobilità se questi siano stati licenziati (non da imprese bensì) da studi professionali; in varie province sono già partite ispezioni volte al recupero di tali benefici con addebito di sanzioni; ebbene, la posizione assunta dall'Inps (del tutto illegittima) si pone in aperto contrasto con le decisioni assunte dal ministero del lavoro con Interpello n. 10/2011; a ciò si aggiunge, ancora una

volta, che così si viene a penalizzare l'azienda in ragione di circostanze che questa non è minimamente in grado di conoscere;

- le sedi Inps omettono di segnalare i contributi erroneamente e indebitamente versati oltre il massimale, in favore di iscritti alla gestione separata e, specificamente, di amministratori di società; ciò determina versamenti contributivi indebiti, spesso di rilevante consistenza che l'Istituto trattiene indebitamente e che via via si prescrivono;

- con la circolare n. 6 del 9 maggio 2012-PIN l'Inps ha proceduto alla riorganizzazione dei propri servizi senza sentire minimamente l'esigenza di consultare la categoria dei consulenti del lavoro, i quali rappresentano indubbiamente la maggior parte dell'utenza dell'istituto e con il loro lavoro collaborano in modo determinante alla realizzazione dei suoi fini istituzionali; la circolare individua, peraltro, come interlocutori dell'Istituto solo i lavoratori, le imprese e le loro associazioni mentre il ruolo dei consulenti del lavoro viene completamente ignorato, ciò in aperta violazione della legge professionale n. 12/1979;

- la categoria dei Consulenti del lavoro viene inoltre notevolmente penalizzata nell'accesso al cosiddetto «cassetto previdenziale» di commercianti e artigiani;

- notevoli disagi sta provocando alle aziende e ai consulenti, particolarmente in alcune aree del paese, la mancata attivazione del Co-

dice 5J60, da utilizzare per lo sgravio contributivo dei nuovi apprendisti a partire dall'1/1/2012; il sistema informatico Inps, infatti, produce note di rettifica negative che provocano una situazione di irregolarità contributiva e richiedono un surplus di lavoro per annullarle;

- le sedi Inps, in particolare modo delle aree meridionali, nel corso delle ispezioni, ritengono di non applicare alle sole aziende agricole (che rappresentano la parte più debole del nostro sistema produttivo) il comma 10 dell'art. 6, del dl 338/1989 che, in caso di irregolarità nel trattamento retributivo praticato ai dipendenti, limita la perdita delle agevolazioni contributive in misura pari alla minor retribuzione erogata, con la conseguenza che, in presenza di irregolarità anche minime (anche un solo centesimo in meno rispetto alla retribuzione del Ccnl) l'azienda viene privata di tutte le agevolazioni godute, con l'aggiunta di pesantissime sanzioni e interessi, per un periodo pari a una volta e mezza quello irregolare; basta che l'errore si sia protratto per qualche anno per decretare il fallimento dell'azienda.

Tutte queste problematiche, che potrebbero essere agevolmente risolte nell'ambito di un costruttivo rapporto di collaborazione, sono state da tempo segnalate al maggiore istituto previdenziale senza ottenere, tuttavia, alcun riscontro o, peggio, rassicurazioni di pronta soluzione. Ebbene - si conclude nella lettera di segnalazione - a noi consulenti del lavoro appare fin troppo evidente che finché simili comportamenti continueranno a perpetrarsi ai danni delle imprese (e dei loro lavoratori), finché le pubbliche amministrazioni saranno così chiuse a ogni collaborazione, qualsiasi provvedimento pur coraggioso del Governo non produrrà né semplificazione né crescita.

In conclusione viene richiesto un intervento risolutivo, connotato dalla stessa decisione con la quale il Governo ha affrontato ben altre questioni.

Non possono, specie in questa occasione, non condividersi pienamente le recenti dichiarazioni del ministro Elsa Fornero nei riguardi dell'Inps: «Se l'istituto fosse privato i vertici andrebbero rimossi».

Pagina a cura
DELL'UFFICIO STAMPA
E RELAZIONI ESTERNE
DELL'ANCL,
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CONSULENTI DEL LAVORO
Tel. 06/5415565
www.anclsu.com

COSÌ È DECISO

La saggezza popolare che salva il lavoro

La gelosia maniacale dei miei documenti di lavoro è spesso motivo di ilarità di tutti i colleghi. «Ma che ti conservi, le carte?», così mi irridono. Sarà, forse conservo abitudini culturali della mia terra, evidentemente diversa dalla loro. Sin quando non vengo sottoposto a procedimenti disciplinari con addebiti di scarso rendimento. Mi difendo inviando alla società un plico di documenti aziendali riguardanti l'attività di ricerca e sviluppo cui sono addetto. Il che mi frutta un nuovo procedimento disciplinare con l'addebito di trafugamento di documenti aziendali riservati, con il lieto fine del licenziamento. Orbene, nonostante la società sia stata condannata al mio reintegro e al risarcimento del danno tanto dal Tribunale quanto dalla Corte d'appello, si osa scomodare anche i giudici di Cassazione. Secondo la Suprema corte (sent. n. 7993/2012) il lavoratore che produca, in una controversia di lavoro intentata nei confronti del datore di lavoro, copia di atti aziendali, che riguardino direttamente la sua posizione lavorativa, non

viene meno ai suoi doveri di fedeltà, di cui all'art. 2105 cod. civ., tenuto conto che l'applicazione corretta della normativa processuale in materia è idonea a impedire una vera e propria divulgazione della documentazione aziendale e che, in ogni caso, al diritto di difesa in giudizio deve riconoscersi prevalenza rispetto alle eventuali esigenze di riservatezza dell'azienda; ne consegue la legittimità della produzione in giudizio dei detti atti trattandosi di prove lecite.

Tale orientamento vale anche, con riferimento alla utilizzazione da parte del lavoratore di documenti aziendali di carattere riservato allorché la produzione in giudizio dei documenti è determinata al fine di esercitare il diritto di difesa, di per sé da considerarsi lecita per la prevalenza di detto diritto. I colleghi non mi irridono più, anzi, la fotocopiatrice è in piena attività. Mi appaiono ora un po' compaesani, quasi delle mie parti, dove un tempo si diceva «conserva, che poi trovi».

Renzo La Costa